



## ORDINANZA N. 13/2011 del 03.03.2011

**OGGETTO: DIVIETO DI FAR USO, NEL PERIODO DI CARNEVALE, DI BOMBOLETTE CONTENENTI PRODOTTI SCHIUMOGENI E DI QUALSIASI ALTRO OGGETTO CHE POSSA DI ARRECARRE DISTURBO E DANNI A PERSONE E COSE.**

### IL SINDACO

**Considerato** che in occasione del Carnevale, sono sempre più diffusi giochi e scherzi consistenti nel getto di prodotti schiumogeni (es. schiuma da barba), uova, farina, talco, ecc., con il coinvolgimento di passanti e l'imbrattamento di beni pubblici e privati.

**Ritenuto** che questo dilagante malcostume, specialmente da parte di minorenni, non possa ricondursi nell'ambito dei normali giochi e scherzi che possono avere luogo nel periodo carnevalesco, ma sono da annoverarsi tra quelle esecrabili azioni tendenti esclusivamente ad arrecare disturbo e danni a persone e cose.

**Ravvisata** la necessità di dover limitare tale fenomeno al fine di garantire un regolare svolgimento delle attività quotidiane dei cittadini e della loro incolumità.

**Visto** lo Statuto comunale.

**Visto** l'art.50 del T.U.EE.LL. approvato con D.L.gs 18/8/2000, n.267.

**Vista** la Legge 24/11/1981, n.689.

### ORDINA

durante il periodo di Carnevale, tra giovedì grasso e martedì grasso, su tutto il territorio Comunale, in aree pubbliche, aperte al pubblico o di uso pubblico, è **vietato** far uso di bombolette spray contenenti prodotti schiumogeni e di porre in essere giochi e/o scherzi consistenti nel getto di uova, farina, talco o di qualunque altro oggetto o materiale, al fine di arrecare disturbo alle persone o di imbrattare e danneggiare i beni pubblici o di privati

I trasgressori saranno assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €250,00, con le modalità di cui agli artt.16 e segg. della Legge 24/11/1981, n. 689. Ai sensi del combinato disposto dell'art.13, comma secondo, e art.20, comma terzo, della Legge n.689/81, verrà disposto il sequestro delle “cose che sono servite e sono state destinate a commettere la violazione”

### DISPONE

La Polizia Municipale e le forze dell'ordine, sono incaricate di assicurare l'osservanza del presente provvedimento.

La presente ordinanza, verrà portata a conoscenza della cittadinanza mediante la pubblicazione sul sito Web del Comune di Filottrano.

La presente ordinanza revoca e sostituisce la precedente e cioè la n° 10 del 16.02.2009 .

Ai sensi dell'art. 18 della Legge n.689/81, l'Autorità amministrativa competente è il Sindaco, al quale i trasgressori, nei tempi e modi di legge, potranno inoltrare scritti difensivi.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro il termine di 60 giorni (Legge 6/12/1971 n.1034) ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione.

Dalla residenza Municipale 03 marzo 2011

Il Responsabile 4<sup>a</sup> Area  
Ing. Andrea Cantarini